



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 05/03/2015

RICORSO 10 febbraio 2015, n. 22

Declaratoria di illegittimità costituzionale art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 48/2014.

per il Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: Fax 06/96514000 e PEC "agsrm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

per la declaratoria
di illegittimità costituzionale

dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge della Regione Puglia n. 48 del 5/12/2014, pubblicata sul BUR n° 169 del 10/12/2014, recante: "Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", giusta delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 29 gennaio 2015.

La legge della Regione Puglia n. 48 del 5.12.2014, pubblicata sul BUR n° 169 del 10/12/2014, ha introdotto "Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge n. 48 del 5.12.2014 ha previsto che, dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio."

La richiamata disposizione della legge regionale Puglia si pone in contrasto con la Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità dell'art. 1, conca 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n. 48 del 5.12.2014, pubblicata sul BOR n° 169 del 10/12/2014, per violazione degli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

L'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n. 48 del 5.12.2014 ha aggiunto al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 il seguente comma:

“1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.”

Tale previsione consente agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.

La disposizione è in contrasto con le norme introdotte dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico”.

Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”.

Tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell'offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, è espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del 2010)

Pertanto, la norma regionale che prevede una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi medesimi invade la potestà legislativa esclusiva statale nella materia “livelli essenziali delle prestazioni”, in violazione degli articoli 47 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, articoli espressamente enunciati dal legislatore statale quale presupposto della disciplina di cui al predetto articolo 3, co. 1, lett. a) del D.L. n. 47/2014.

2) Illegittimità dell'art. 1, conca 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n. 48 del 5.12.2014, pubblicata sul BUR n° 169 del 10/12/2014, per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

Come in precedenza esposto, l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n. 48 del 5.12.2014 consente agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.

La disposizione è in contrasto con le norme introdotte dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico”.

Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di Manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”.

In tal modo disponendo, la norma si pone in violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, interferendo nelle materie "coordinamento della finanza pubblica" e "governo del territorio", articolo espressamente enunciato dal legislatore statale quale presupposto della disciplina di cui al predetto articolo 3, co. 1, lett. a) del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.

Per i suesposti motivi si conclude perché l'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge della Regione Puglia n. 48 del 5/12/2014, pubblicata sul BUR n° 169 del 10/12/2014, recante: "Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 29 gennaio 2015 e la relazione del Dipartimento per gli Affari regionali.

Roma, 6 febbraio 2015

Rosario Di Maggio
Avvocato dello Stato
